

# Originale

## Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 13 data 10/03/2014</i></p> <p>Classifica VI.9</p>	<p>Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI 2013-2014 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1658 DEL 09.12.2013 – MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE.</p>
--	--

### PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la nota della Regione Marche prot. n. 819283-820133 del 16.12.2013, ns. prot. n. 74123 del 17.12.2013 ad oggetto: "DGR n. 1658 del 9/12/2013 "Provvedimenti contingenti 2013/2014 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007". Invito a sottoscrivere l'Accordo di programma 2013-2014";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Marche Deliberazione n. 1658 del 9/12/2013;

CONSIDERATO che con nota nostro prot. n.6886 del 06.02.2014 è stata inoltrata ai competenti Uffici Regionali richiesta di chiarimenti in ordine alla individuazione delle aree di questo territorio comunale su cui applicare le limitazioni relative alle attività produttive e del riscaldamento degli edifici pubblici e privati;

VISTA la relativa nota di risposta della Regione Marche prot. n. 109496 del 14.02.2014 (ns. prot. n. 8800 del 14.02.2014) con cui si rimanda alla perimetrazione già individuata per l'anno 2012 di cui nota prot. R.M. n. 584168 del 29.08.2012;

DATO ATTO che in data 28/02/2014 il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha sottoscritto l'accordo di programma di cui alla richiamata nota Regione Marche prot. n. 819283-820133 del 16.12.2013;

VISTE :

- l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 115 del 07.12.2012 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI 2012-2013 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1282 DEL 10.09.2012 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE";

- l'Ordinanza Sindacale n. 100 del 02.10.2012 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM10.LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI - MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 2012"

## PROPONE

l'emissione della seguente Ordinanza sindacale:

### **Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)**

#### **Decorrenza e durata.**

Le limitazioni alle attività produttive entreranno in vigore in questo territorio comunale il giorno successivo alla emanazione della presente ordinanza fino alla data del 15 maggio 2014 per riprendere dal 15 settembre 2014, salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2014, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2014-2015;

#### **Giorni e fasce orarie:**

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

#### **Luoghi di applicazione.**

Le misure inerenti alle attività produttive di cui sopra si applicano: all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012 come confermato con nota Regione Marche prot. n. 109496 del 14.02.2014 acquisita al ns. prot. n. 8800 del 14.02.2014

#### **Attività autorizzate.**

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ssmm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a *limiti* inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate *con* limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

- **Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.**

#### **Prescrizioni e scadenze.**

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, **è vietato utilizzare** la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie

disponibili, che eliminino almeno l'80% delle polveri sottili PM10, ed inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli. Qualora un singolo apparecchio non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due apparecchi in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico).

### **Rinvio del termine per le attività site fuori del territorio delle ordinanze sindacali già emanate.**

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza Sindacale, site in luoghi di applicazione perimetrali con il presente atto, ma non perimetrate con le ordinanze sindacale precedenti, il divieto di cui al punto precedente si applica dal 15 novembre 2014.

### **Censimento e controllo**

#### **Obblighi dei titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione.**

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione, le quali hanno sede nei luoghi soggetti alle limitazioni di cui al presente atto, ma non compresi nelle precedenti ordinanze, devono comunicare ai Comuni, entro il 15 novembre 2014, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi T.U. edilizia, se necessaria.

#### **Il Comune si impegna:**

- a) ad effettuare o aggiornare, entro il 31 dicembre 2014, il censimento delle suddette attività produttive, completando l'elenco delle autodichiarazioni pervenute dai titolari delle attività produttive mediante autonome ricerche presso i propri uffici di polizia amministrativa, e a comunicarne le risultanze all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria entro i successivi 30 giorni;
- b) ad effettuare, entro il 31 marzo 2015, il controllo sull'avvenuto adeguamento di tutte le attività per le quali non sono pervenute le autodichiarazioni ma che sono state censite dal Comune con autonoma ricerca, nonché di un conveniente numero a campione di quelle per le quali è pervenuta l'autodichiarazione - e ciò ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di polizia giudiziaria - e a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, nei successivi 30 giorni, le risultanze del controllo, nonché i provvedimenti ordinatori eventualmente adottati.

Decorrenza e durata.

Le misure di cui al presente articolo avranno la decorrenza e la durata stabilita per le limitazioni alla circolazione, salvo quanto diversamente specificato nei precedenti commi del presente articolo.

- **Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ.**

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ per le attività produttive esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza sindacale, site in luoghi di applicazione non perimetrati con

le ordinanze sindacali precedenti, il divieto si applica dal 15 settembre 2014.

## **Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati**

### **Decorrenza e durata.**

Le Misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati entrano in vigore in questo territorio comunale il giorno successivo alla emanazione della presente ordinanza fino al 15 maggio 2014;

Le limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2014 salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8 dell'Accordo di programma allegato alla DGR n 1658/2013, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2014, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti (la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2014-2015).

### **Giorni e fasce orarie.**

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano nei giorni da **lunedì a venerdì**, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

### **Luoghi di applicazione.**

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) e cioè all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012 come confermato con nota Regione Marche prot. n. 109496 del 14.02.2014 acquisita al ns. prot. n. 8800 del 14.02.2014

## **Impianti termici**

- **Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide.**

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:

### **a) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:**

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale > 75%, emissioni CO < 0,16%, PTS (Polveri Totali Sospese) < 40 mg./Nm<sup>3</sup> ;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale > 85%, emissioni CO < 0,032%, PTS (Polveri Totali Sospese) < 30 mg./Nm<sup>3</sup>;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'installazione:

- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
- dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa

canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

**b) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:**

caminetti e stufe a legna con rendimento nominale  $\geq 75\%$ , emissioni CO  $\leq 0,16\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 100 \text{ mg./Nm}^3$ ;

cucine a legna con rendimento nominale  $\geq 70\%$ , emissioni CO  $\leq 0,24\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 100 \text{ mg./Nm}^3$ ;

stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale  $\geq 85\%$ , emissioni CO  $\leq 0,032\%$ , PTS (Polveri Totali Sospese)  $\leq 50 \text{ mg./Nm}^3$ ;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'installazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;
- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

• **Eccezioni.**

E' consentita l'accensione di impianti ed apparecchi del tipo a) e del tipo b) di cui sopra, acquistati prima dell'approvazione della DGR purché il possessore ne comunichi il possesso a questo Comune, indicando marca e tipo, entro 30 giorni dalla presente ordinanza.

**E' comunque consentita la combustione di biomassa per la cottura dei cibi.**

• **Qualità del pellet.**

Per tutti gli impianti e gli apparecchi installati di cui è consentita l'accensione ai sensi dei precedenti punti la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile.

• **Manutenzione impianto.**

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia a questo Comune entro 60 giorni dall'ordinanza sindacale.

• **Impianti ad olio combustibile BTZ.**

**Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ;** per gli impianti di riscaldamento, degli edifici pubblici e privati, impianti esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza sindacale, site in luoghi di applicazione non perimetrati con le ordinanze sindacali precedenti, il divieto si applica dal 15 settembre 2014.

• **Controllo sugli impianti .**

Il Comune si impegna:

- a) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, entro il 31 marzo 2014, le modalità con cui si è attivato per effettuare le ispezioni ai sensi della L.R. 27 maggio 2008 n. 9, artt. 4,5,8; la concreta attivazione e la effettuata comunicazione costituiscono condizione per la concessione del cofinanziamento di cui all'art. 9;
- b) a comunicare al medesimo ufficio regionale, entro il 30 giugno 2014, le seguenti informazioni: numero delle ispezioni effettuate, numero e tipologia delle infrazioni accertate;

Il Responsabile del Procedimento  
CAMELI LANFRANCO

### IL SINDACO

VISTA la proposta del responsabile del procedimento sopra riportata che si condivide nei suoi contenuti;

RITENUTO pertanto di dover adottare provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'area ambiente del territorio comunale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1658 del 9.12.2013 ad oggetto: "Provvedimenti contingenti 2013/2014 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007".

VISTE :

- l'Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 115 del 07.12.2012 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI 2012-2013 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1282 DEL 10.09.2012 - MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO COMUNALE";
- l'Ordinanza Sindacale n. 100 del 02.10.2012 ad oggetto: "PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM10.LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI - MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 2012"

### ORDINA

Che siano adottate le seguenti misure:

#### **Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)**

##### **Decorrenza e durata.**

Le limitazioni alle attività produttive entreranno in vigore in questo territorio comunale il giorno successivo alla emanazione della presente ordinanza fino alla data del 15 maggio 2014 per riprendere dal 15 settembre 2014, salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2014, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2014-2015;

##### **Giorni e fasce orarie:**

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

### **Luoghi di applicazione.**

Le misure inerenti alle attività produttive di cui sopra si applicano: all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012 come confermato con nota Regione Marche prot. n. 109496 del 14.02.2014 acquisita al ns. prot. n. 8800 del 14.02.2014

### **Attività autorizzate.**

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ssmm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a *limiti* inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate *con* limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

- **Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.**

### **Prescrizioni e scadenze.**

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, **è vietato utilizzare** la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno l'80% delle polveri sottili PM10, ed inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli. Qualora un singolo apparecchio non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due apparecchi in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico).

### **Rinvio del termine per le attività site fuori del territorio delle ordinanze sindacali già emanate.**

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza Sindacale, site in luoghi di applicazione perimetrali con il presente atto, ma non perimetrate con le ordinanze sindacale precedenti, il divieto di cui al punto precedente si applica dal 15 novembre 2014.

### **Censimento e controllo**

#### **Obblighi dei titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione.**

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione, le quali hanno sede nei luoghi soggetti alle limitazioni di cui al presente atto, ma non compresi nelle precedenti ordinanze, devono comunicare ai Comuni, entro il 15 novembre 2014, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza dei filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto

e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi T.U. edilizia, se necessaria.

### **Il Comune si impegna:**

a) ad effettuare o aggiornare, entro il 31 dicembre 2014, il censimento delle suddette attività produttive, completando l'elenco delle autodichiarazioni pervenute dai titolari delle attività produttive mediante autonome ricerche presso i propri uffici di polizia amministrativa, e a comunicarne le risultanze all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria entro i successivi 30 giorni;

b) ad effettuare, entro il 31 marzo 2015, il controllo sull'avvenuto adeguamento di tutte le attività per le quali non sono pervenute le autodichiarazioni ma che sono state censite dal Comune con autonoma ricerca, nonché di un conveniente numero a campione di quelle per le quali è pervenuta l'autodichiarazione - e ciò ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di polizia giudiziaria - e a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, nei successivi 30 giorni, le risultanze del controllo, nonché i provvedimenti ordinatori eventualmente adottati.

Decorrenza e durata.

Le misure di cui al presente articolo avranno la decorrenza e la durata stabilita per le limitazioni alla circolazione, salvo quanto diversamente specificato nei precedenti commi del presente articolo.

- **Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ.**

Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ per le attività produttive esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza sindacale, site in luoghi di applicazione non perimetrati con le ordinanze sindacali precedenti, il divieto si applica dal 15 settembre 2014.

### **Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati**

**Decorrenza e durata.**

Le Misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati entrano in vigore in questo territorio comunale il giorno successivo alla emanazione della presente ordinanza fino al 15 maggio 2014;

Le limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2014 salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8 dell'Accordo di programma allegato alla DGR n 1658/2013, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2014, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti (la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2014-2015).

**Giorni e fasce orarie.**

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano nei giorni da **lunedì a venerdì**, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

**Luoghi di applicazione.**

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) e cioè all'interno delle aree, di questo territorio comunale, così come delimitate nella planimetria allegata ricavata con le sezioni censuarie Istat 2011, di cui alla nota della Regione Marche prot. N. 584168 del 29.08.2012 come confermato con

nota Regione Marche prot. n. 109496 del 14.02.2014 acquisita al ns. prot. n. 8800 del 14.02.2014

## **Impianti termici**

- **Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide.**

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:

**a) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:**

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale > 75%, emissioni CO < 0,16%, PTS (Polveri Totali Sospese) < 40 mg./Nm<sup>3</sup> ;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale > 85%, emissioni CO < 0,032%, PTS (Polveri Totali Sospese) < 30 mg./Nm<sup>3</sup>;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'installazione:

- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
- dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

**b) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:**

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale > 75%, emissioni CO < 0,16%, PTS (Polveri Totali Sospese) < 100 mg./Nm<sup>3</sup> ;
- cucine a legna con rendimento nominale > 70%, emissioni CO < 0,24%, PTS (Polveri Totali Sospese) < 100 mg./Nm<sup>3</sup>;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale > 85%, emissioni CO < 0,032%, PTS (Polveri Totali Sospese) < 50 mg./Nm<sup>3</sup>;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro 15 giorni dall'installazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;
- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

- **Eccezioni.**

E' consentita l'accensione di impianti ed apparecchi del tipo a) e del tipo b) di cui sopra,

acquistati prima dell'approvazione della DGR purché il possessore ne comunichi il possesso a questo Comune, indicando marca e tipo, entro 30 giorni dalla presente ordinanza.

**E' comunque consentita la combustione di biomassa per la cottura dei cibi.**

• **Qualità del pellet.**

Per tutti gli impianti e gli apparecchi installati di cui è consentita l'accensione ai sensi dei precedenti punti la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile.

• **Manutenzione impianto.**

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia a questo Comune entro 60 giorni dall'ordinanza sindacale.

• **Impianti ad olio combustibile BTZ.**

**Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ;** per gli impianti di riscaldamento, degli edifici pubblici e privati, impianti esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza sindacale, site in luoghi di applicazione non perimetrati con le ordinanze sindacali precedenti, il divieto si applica dal 15 settembre 2014.

• **Controllo sugli impianti .**

Il Comune si impegna:

- a) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, entro il 31 marzo 2014, le modalità con cui si è attivato per effettuare le ispezioni ai sensi della L.R. 27 maggio 2008 n. 9, artt. 4,5,8; la concreta attivazione e la effettuata comunicazione costituiscono condizione per la concessione del cofinanziamento di cui all'art. 9;
- b) a comunicare al medesimo ufficio regionale, entro il 30 giugno 2014, le seguenti informazioni: numero delle ispezioni effettuate, numero e tipologia delle infrazioni accertate;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- 1) resa nota ai cittadini ed alle attività interessate utilizzando gli strumenti d'informazione e comunicazione;
- 2) trasmessa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per darne la massima pubblicizzazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale, nel Bollettino Ufficiale Municipale (BUM);
- 3) trasmessa alla Regione Marche, alla Provincia di Ascoli Piceno ed al Comando della Polizia Municipale a cui viene demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

**Il Sindaco  
Giovanni Gaspari**